

ALLEGATO B ALLA PROPOSTA DI DELIBERA

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 641 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30.05.2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 28.07.2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. **abrogato**
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 6. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7. Locali ed aree oggetto della tassa
- Art. 8. Esclusione dalla tassa
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Categoria di utenza
- Art. 11. Scuole statali
- Art. 12. Tariffe
- Art. 13. Tassa giornaliera
- Art. 14. Tributo ambientale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 15. Riduzioni della tassa
- Art. 15 bis. Riduzioni della tassa per compostaggio
- Art. **16. abrogato**
- Art. 17. Agevolazioni
- Art. **17 bis Abrogato**
- Art. 17 ter Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 17 quater Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico
- Art. 18. Riduzioni per avvio al riciclo
- Art. 18 bis. Agevolazioni "Antispreco"
- Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 20. Dichiarazione
- Art. 21. Riscossione
- Art. 22. Attività di controllo e sanzioni
- Art. 23. Interessi
- Art. 24. Rimborsi e compensazione
- Art. 25. Norma di rinvio

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 27. Disposizioni transitorie
- Art. 28. Disposizioni per l'anno 2015

Art. 29 Disposizioni per l'anno 2021

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020, ed ai regolamenti comunali vigenti per la gestione e disciplina del servizio rifiuti.
2. La classificazione è tra:
 - a) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in rifiuti delle utenze domestiche e rifiuti delle utenze non domestiche aventi le caratteristiche definite dall'art. 183, comma 1 b-ter del D.Lgs 152/2006, conferibili al servizio pubblico.
 - b) rifiuti speciali, i rifiuti diversi da quelli urbani, definiti nell'art, 184 comma 3 del D. Lgs 152/2002, i quali non sono conferibili al servizio pubblico.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani (ABROGATO)

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo dovuto.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b- ter del D.Lgs. 152/2006.
2. La residenza anagrafica o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 6. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali o le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tali fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7. Locali ed aree oggetto della tassa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 8;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 645 e 648 Legge 147/2013 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art. 1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria nella misura dell'ottanta per cento della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del Comune, delle nuove superfici.

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale a mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per gli impianti di distribuzione di carburante, sono soggette alla tassa: i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. Relativamente ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono assoggettati alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono rifiuti urbani.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES - TARSU – TIA). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art. 8. Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

- e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie pubbliche e private: sale operatorie; stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili;
- l) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire
- n) le aree delle utenze non domestiche non più attive (per chiusura dell'attività, dichiarazione di fallimento, e fatti analoghi) o le parti di esse, palesemente non più utilizzate o utilizzabili in presenza di processi di dismissione delle attività, purché prive di mobili, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
- o) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali: i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini, i cortili e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune ai condomini.
- p) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, nonché le aree pertinenziali ad eccezione delle aree scoperte operative.
- q) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9. Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
2. Sono produttive di rifiuti speciali, salva la valutazione della specifica destinazione di ogni singolo sito, le superfici delle aree di lavorazione delle industrie e delle attività artigianali, mentre di norma sono soggette al tributo i locali a destinazione diversa dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali 40%
 - b) laboratori fotografici, eliografie 25%
 - c) tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie 40%
 - d) autocarrozzerie 50%
 - e) autofficine per riparazioni autoveicoli 50%
 - f) elettrauto, gommista, 30%
 - g) officine metalmeccaniche in genere, carpenterie 35%
 - h) falegnamerie 20%
 - i) autolavaggi , auto rimessaggi 10%
 - l) verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie 50%
 - m) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici 10%
 - n) materassifici e poltronifici 50%
4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono

collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Al fine di ottenere la detassazione di cui ai commi precedenti il soggetto passivo:

a) dovrà indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di lavorazione ove si producono in via nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, oltre a tutte le altre superfici ove si producono rifiuti urbani. Nel caso previsto dal precedente comma 3, dovrà essere indicata la percentuale di abbattimento forfettaria.

b) dovrà presentare al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento la documentazione atta a comprovare la produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento a propria cura tramite operatori abilitati, (a titolo di esempio copie dei formulari di trasporto, modello unico di dichiarazione MUD, fatture ecc... dove si evidenzia il tipo di rifiuto smaltito in proprio e la quantità).

7. Per le aziende di nuova istituzione in allegato alla dichiarazione originaria tari il contribuente deve fornire idonea documentazione (es. contratti con i soggetti autorizzati al ritiro dei rifiuti) atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

8. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

9. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, indicati al comma 6 lettera b) le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Categoria di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede la ripartizione delle superfici tassate nelle categorie di utenza domestica e utenza non domestica, intendendosi:
 - a) superfici utenza domestica, le superfici degli immobili adibiti a civile abitazione;
 - b) superfici utenza non domestica, le restanti superfici, adibite o destinate ad usi diversi dall'utenza domestica;
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le utenze domestiche sono suddivise in base agli occupanti l'immobile. Sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da

quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento. Le variazioni nel numero degli occupanti, intervenute successivamente all'emissione dell'invito di pagamento, avranno effetto dall'anno successivo.

domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato in aumento o in diminuzione a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetto già anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo da altri soggetti, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con una autonoma e distinta utilizzazione in tutti i casi in cui l'attribuzione di una unica categoria possa rivelarsi non idonea a rappresentare l'effettiva produzione potenziale dei rifiuti (avuto riguardo all'attività realmente esercitata nei locali o aree).
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali.
9. Nel caso di attività ricettive di tipo, affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero dei letti autorizzato.

Art. 11. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12. Tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. Sulla base dell'art. 1 comma 652, legge n. 147/2013 e successive modificazioni il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
6. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
7. Il piano finanziario deve essere redatto dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine dell'approvazione del bilancio di previsione, e approvato dall'autorità competente, nonché successivamente dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio. Il piano finanziario indica

anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

8. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
10. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 658 della Legge 147/2013 e s.m.i., a favore delle utenze domestiche.
11. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 5, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 13. Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 65 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi ai sensi dell'art. 1 comma 664 legge 147/2013 contestualmente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla legge 160/2019 .
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla legge 160/2019, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla legge 160/2019.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della tassa annuale.

Art. 14. Tributo ambientale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, di protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo ambientale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla **città metropolitana** sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 15. Riduzioni della tassa

1. Il tributo è ridotto del 60 per cento per le utenze poste ad una distanza superiore a 500mt. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati (a titolo di esempio “raccolta porta a porta”).
2. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, ma unicamente qualora gli stessi fatti abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Per i locali e le aree diverse dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, si applica, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio delle attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità, una riduzione della tassa pari al: 30 per cento.
4. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze occupati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola o da soggetti titolari di trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attività svolta in agricoltura, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
5. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, si applica una riduzione della tassa pari al cinquanta per cento (50%) per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto.
6. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal CONAI.
7. **Abrogato**
8. **Abrogato**
9. **Abrogato**
10. **Abrogato**

Art. 15 bis. Riduzione della tassa per compostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 15% (quindici per cento) della tassa.
2. Le utenze di cui al comma 1, collocate fuori dal centro abitato dove non viene effettuata la raccolta della frazione umida da parte del Gestore, viene concessa una riduzione della tassa pari al 30 % (trenta per cento).
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che dovrà essere redatta su modulo specifico pubblicato sul sito web istituzionale, che viene presentato in modalità telematica mediante accesso con le proprie credenziali di identità digitale, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e alla documentazione attestante l'acquisto o il possesso del compost, ove non venga fornita gratuitamente dal Comune o dal Gestore.
4. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riduzione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.
5. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.

Art. 16. Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali (ABROGATO)

Art. 17. Agevolazioni

1. La tassa non è dovuta per i locali condotti da nuclei famigliari con ISEE certificato non superiore a 6.500,00 euro. Ai fini del riconoscimento di tale esenzione l'interessato deve presentare annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di esenzione, su modello predisposto dal Comune di Valsamoggia, presentata in modalità telematica mediante accesso con le proprie credenziali di identità digitale.
2. Viene riconosciuta una riduzione pari al trenta per cento (30%) della tassa per i locali condotti da nuclei famigliari con ISEE certificato compreso tra 6.501,00 euro e 9.750,00. Ai fini del riconoscimento di tale agevolazione l'interessato deve presentare la domanda annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, su modello predisposto dal Comune di Valsamoggia.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito in legge 164 dell'11 novembre 2014, la Tari può essere ridotta/compensata per attività poste in essere nell'ambito dei progetti "cittadinanza attiva"/"baratto amministrativo". Criteri e condizioni per ottenere l'agevolazione sono contenuti in apposito regolamento comunale che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione.
4. Per le attività di agriturismo collocate nelle categorie delle utenze non domestiche 07, 08, e 22 allegato A del vigente regolamento Tari, viene applicata una riduzione della tassa pari al 30%.
5. Al fine di incentivare l'adesione al progetto regionale "Slot freeER" per la lotta alla ludopatia, è applicata a decorrere dall'anno di imposta 2017, una riduzione del 10% della Tari, riservata ai titolari di bar, tabaccherie, ricevitorie e simili che abbiano chiesto ed ottenuto l'assegnazione del marchio "Slot freeER". La riduzione è accordata annualmente sulla base di apposita domanda

riservata ai titolari del marchio "Slot freeER" da presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

6. I commercianti di prodotti alimentari che svolgono l'attività in locali con una superficie complessiva fino a 250 mq., possono beneficiare di una riduzione del 20% sulla tassa, qualora adottino azioni che riducano la produzione di imballaggi.

Per ottenere l'agevolazione occorre fare apposita domanda al Comune di Valsamoggia come previsto dall vigente regolamento comunale della tari, ed osservando le seguenti azioni virtuose:

- fermo restando le disposizioni di legge, distribuire ai clienti esclusivamente buste biodegradabili o di stoffa riusabile, evitando totalmente quelle in nylon, anche se trasparenti;
- invitare i clienti, (eventualmente con cartelli ad hoc) a portare da casa buste riusabili;
- fornire contenitori biodegradabili da asporto;
- vendere prodotti sfusi o alla spina o fare vuoto a rendere dei contenitori.

In termine di immagine, l'aderente potrà esibire una vetrofania, inerente l'iniziativa e pubblicizzare presso i clienti l'adesione;

L'adesione all'iniziativa è annuale ed è tacitamente rinnovata ogni anno sempre che vengano rispettate le azioni di cui ai punti precedenti.

Il controllo dell'effettiva messa in atto delle azioni virtuose per le quali l'esercente si è impegnato viene condotta dal Comune di Valsamoggia, direttamente o mediante apposite convenzioni anche con associazioni dedicate. Il controllo può essere effettuato anche attraverso il gestore del servizio rifiuti.

La mancata adozione di anche una sola delle azioni sopra elencate fa decadere dal beneficio, e la tassa è dovuta per l'intero anno.

7. Sono esenti da tassa (ai sensi dell'art.1 comma 660 L. 147/13 per ragioni di preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata) i centri sociali per anziani, intendendosi per tali i luoghi di incontro e di attività destinati agli anziani e dagli stessi gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in strutture (distribuite in tutte le località del Comune di Valsamoggia) messe a disposizione dal Comune come punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. I suddetti centri sociali hanno forma associativa e sono autogestiti con un proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione; per frequentare il Centro è sufficiente farne richiesta attraverso l'iscrizione e il versamento di una quota sociale annua. Le singole associazioni devono altresì essere federate con Associazioni iscritte all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a garanzia delle funzioni esercitate.

7 bis. Sono esenti i locali e le aree direttamente condotti dall'amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità, ovvero affidati ad enti no profit, in forza di una concessione e/o convenzione, per la parte di essi destinati allo svolgimento delle attività che configurano l'oggetto del servizio pubblico reso dall'amministrazione per il tramite della concessione e/o convenzione.

Questi Enti no profit si devono comunque impegnare a ridurre i rifiuti prodotti durante le loro attività e su di essi effettuare una oculata raccolta differenziata.

8. Qualora le domande di esenzione/agevolazione di cui ai commi 1 , 2, 5 e 6 siano presentate oltre il termine del 31 marzo, non si avrà diritto all'esenzione e agevolazione per l'intera annualità, ma dal momento della presentazione della domanda art. 20 comma 3 del presente regolamento.

**Art. 17 bis Agevolazione Tari utenze non domestiche a seguito di emergenza sanitaria
(ABROGATO)**

ART. 17 ter Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. In caso di tariffa monomia, la quota variabile della tariffa coincide con l'incidenza percentuale dei costi variabili sul totale dei costi del PEF dell'anno di riferimento, come approvato dall'Ente territorialmente competente e validato da Arera.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

ART. 17 quater Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art 17 TER comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che hanno presentato la comunicazione entro il termine del 31 maggio 2021, potranno integrare la comunicazione con gli elementi necessari richiesti, entro e non oltre il 30 settembre 2021.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione dei locali ed aree e le utilizzazioni effettive delle loro superfici ed indicazione delle stesse;
 - b) tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - f) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
 - g) attestazione del/dei soggetto/soggetti privati delle modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti.
4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. Le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una comunicazione annuale, attestante la qualità e quantità dei rifiuti effettivamente avviati al recupero, (necessaria anche ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi comunali) da presentare tramite PEC al protocollo del Comune di Valsamoggia, con allegata la documentazione richiesta. In mancanza della comunicazione e della documentazione richiesta, o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, il tributo è dovuto per intero. In particolare la comunicazione dovrà contenere:
 - a) le qualità e i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti;
 - b) alla comunicazione dovrà essere allegata attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, e la destinazione del rifiuto.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte di tributo indebitamente escluso dalla tassazione.

Art. 18. Riduzioni per avvio al riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la tariffa può essere ridotta, in via previsionale (in base all'andamento storico dell'avvio al riciclo), in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, e la quantità di rifiuti presunta determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) massimo (tabella 4° allegato 1 D.P.R. 158/99) della categoria tariffaria di appartenenza .
4. In nessun caso la riduzione di cui al presente articolo può superare la misura corrispondente alla parte variabile della tariffa. In caso di tariffa monomia, la quota variabile della tariffa coincide con

l'incidenza percentuale dei costi variabili sul totale dei costi del PEF dell'anno di riferimento, come approvato dall'Ente territorialmente competente e validato da Arera.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo mediante apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente e allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'omessa presentazione della documentazione comporta la perdita del diritto alla riduzione e il recupero della tassa scontata in via preventiva.

6. Il Servizio Tributi, a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Ambiente, a cui compete il sindacato sulla completezza e veridicità della documentazione presentata, nonché ogni correlata decisione operativa, provvederà all'emissione di eventuale conguaglio a debito o a credito, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

7. Limitatamente all'anno 2021, la riduzione di cui al presente articolo, così come sopra disciplinata, è ammessa anche a favore delle utenze non domestiche che possono dimostrare di aver avviato a recupero parte dei rifiuti urbani prodotti.

8. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe del tributo di cui all'articolo 12, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.

Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 60 per cento della tassa dovuta.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna si esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 20. Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dallo stesso. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 comma 684, nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente

regolamento se presentate successivamente, gli effetti non retro agiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze intestate allo stesso contribuente per l'immobile in questione che deve anche essere privo di arredi. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;
 - c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
7. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
9. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
 - a) per le utenze domestiche:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante;
 - indirizzo (via e numero civico, numerazione dell'interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- Il titolo alla base della disponibilità delle unità immobiliari dichiarate;
- La destinazione d'uso dei locali e delle aree;

b) per le utenze non domestiche:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e destinazione d'uso;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- Il titolo alla base della disponibilità delle unità immobiliari dichiarate;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

11. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio; la dichiarazione può essere presentata anche con strumenti telematici, con accesso mediante le proprie credenziali di identità digitale, in base a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005).

12. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 21. Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o apposito bollettino postale o altra modalità di pagamento telematica con il nodo nazionale dei pagamenti PAGO PA, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale – D. Lgs. 82/2005.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente - anche in modalità telematica all'indirizzo mail o PEC del destinatario - un invito di pagamento contenente la liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.

3. La tassa è liquidata in due rate, comprensive del tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

1° rata 30 giugno

2° rata 31 dicembre

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Per le utenze non domestiche e per tutti coloro che hanno accettato l'invio per mail, la comunicazione potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

Art. 22. Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune designa con deliberazione della Giunta Comunale il funzionario responsabile della tassa comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento di cui all'art. 21 del presente regolamento è notificato avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'atto indica l'importo della tassa non versata, con addebito delle spese di notifica, e definisce il termine di sessanta giorni dalla ricezione per eseguire il versamento, decorso il quale, in caso di inadempimento, si procederà direttamente alla riscossione coattiva con irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora e aggravio delle spese di riscossione. Nel caso in cui l'invito di pagamento sia stato notificato ai sensi di legge, entro i termini previsti al comma 3 dell'art. 21, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è notificato direttamente avviso di accertamento esecutivo per omesso, insufficiente o tardivo pagamento con irrogazione immediata della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora e addebito delle spese di notifica.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali trasmettono all'Ufficio Entrate tributarie periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i

criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

8. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate di applicano gli interessi moratori come disciplinati dal vigente regolamento generale delle entrate.

Art. 23. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, come previsto dal regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 24. Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta.
2. Il rimborso delle somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto è di norma riconosciuto a cura dell'ente direttamente in sede di conguaglio finale dell'anno, successivamente all'acquisizione dei dati finali delle movimentazioni verificatesi anagraficamente nell'anno di imposta considerato nonché delle eventuali ulteriori dichiarazioni e richieste presentate a norma del presente regolamento. Il rimborso può essere riconosciuto come quota di deduzione da applicare alla tassa da versare per il nuovo anno, oppure può essere restituita la somma versata in eccedenza dal contribuente.
3. L'eventuale rimborso delle somme versate e non dovute non già riconosciuto dall'Ente in fase di conguaglio deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Sulla disciplina dei rimborsi si applica l'art. 56 del vigente regolamento delle entrate comunali.

Art. 25. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di I.U.C. - TA.RI, alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 a 170 della legge 296/2006 e successive modificazioni e al vigente regolamento generale delle entrate comunali in particolare alle disposizioni disciplinanti i rimborsi e compensazioni, rateizzazione dei versamenti, limiti di esenzione per versamenti e rimborsi, gli interessi, la riscossione coattiva ed il contenzioso.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 27. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 28. Disposizioni per l'anno 2015

1. Per l'anno 2015 la tassa è liquidata in due rate, di cui la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2015. Ai fini del versamento della tassa relativa alla sola annualità 2015 sono individuate le seguenti scadenze: 30 giugno (prima rata acconto) e 31 dicembre (seconda rata saldo), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 31 luglio 2015.

Art. 29. Disposizioni per l'anno 2021

2. Per l'anno 2021 la tassa è liquidata in due rate, di cui la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2021. Ai fini del versamento della tassa relativa alla sola annualità 2021 sono individuate le seguenti scadenze: 30 settembre (prima rata acconto) e 31 dicembre (seconda rata saldo), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 31 dicembre 2021.

ALLEGATO A:

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali
N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi
N12. Banche e istituti di credito, studi professionali
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
N26. Plurilicenze alimentari e miste
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club